

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 10 gennaio 2019
Circolare n. 04/ SDI-CMON/ Idd
Oggetto: **legge di Bilancio 2019 .**

Disposizioni in materia previdenziale e lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre u.s., Supplemento Ordinario n. 62/L, è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019, n. 145/18, in vigore dal 1 gennaio 2019.

Qui di seguito riportiamo un'analisi dei commi che riguardano la materia previdenziale e il lavoro di maggiore interesse per i pensionati.

ARTICOLO 1:

C.247 - Decontribuzione per nuovi assunti nel Mezzogiorno

Viene confermata, nel Mezzogiorno, la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2019 e il 2020 per i lavoratori under 35 o per i disoccupati da almeno sei mesi. L'agevolazione massima sarà di 8.060 euro per ogni lavoratore assunto.

C.251 – 252 - Trattamenti di Mobilità di deroga

Viene concesso nel limite massimo di dodici mesi, il trattamento di mobilità in deroga a quei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione in deroga nel periodo 1 dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI, a condizione che siano applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive (ANPAL).

C.255 - Fondo di copertura Reddito e Pensione di cittadinanza

Viene istituito un fondo a copertura del reddito e pensione di cittadinanza denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza " con una dotazione pari a 7.100 milioni euro per il 2019, a 8.055 per il 2020 e a 8.317 per l'anno 2021. Il provvedimento viene pensato per dare un sostegno economico e all'inserimento sociale per quei soggetti a rischio di emarginazione dalla società e dal mondo del lavoro. Con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.

C.256 - Fondo per la revisione del sistema pensionistico

Al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica con l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato (cd quota 100) e misure per incentivare assunzioni di lavoratori giovani, viene istituito un fondo con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 per il 2020, a 8.684 per il 2021, a 8.153 per il 2022, a 6.999 per il 2023 e a 7.000 milioni di euro per il 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti di spesa, si darà attuazione agli interventi previsti.

C.258 - Destinazione risorse per ristrutturazione Centri per l'Impiego

Nell'ambito del Fondo del reddito di cittadinanza viene destinato un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore dei centri per l'impiego per il loro potenziamento e un importo pari a 10 milioni di euro, per il 2019, per il funzionamento dell'ANPAL. Le Regioni saranno poi autorizzate, per l'anno 2019, ad assumere con l'aumento dei propri organici, circa 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego.

c.260 - Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo dell'art. 34 comma 1 della legge 448/98, è riconosciuta nella misura del:

- 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps;
- 97% per trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il minimo Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo;
- 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il minimo Inps e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo;
- 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo;
- 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo;
- 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il minimo Inps e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo;
- 40% per i trattamenti superiori a nove volte il trattamento minimo Inps.

Su tutte le fasce l'aumento di rivalutazione viene attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato (cd. clausola di salvaguardia).

Pertanto, come si evince, per il periodo 2019-2021 la rivalutazione viene rimodulata su sette scaglioni con percentuali di indicizzazione al costo della vita ridotte rispetto alla norma (388/2000) che sarebbe dovuta entrare in vigore.

C.261 - Riduzioni transitorie trattamenti pensionistici di importo elevato

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'AGO nonché della gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/95, i cui importi complessivamente sono superiori a 100.000 euro lordi annuali sono ridotti del:

- 15% per la parte eccedente il suddetto importo fino a 130.000 euro;
- 25% per la parte eccedente i 130.000 euro fino a 200.000 euro;
- 30% per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000 euro;
- 35% per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro;
- 40% per la parte eccedente i 500.000 euro.

Gli importi sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo quanto stabilito dalla legge 448/98.

La riduzione non si applica ai trattamenti liquidati con il sistema contributivo a quelli di invalidità, di invalidità di cui alla legge 222/84, ai superstiti e a quelli riconosciuti a favore della vittime del terrorismo di cui alle leggi 466/80 e 206/04.

C.269 - Ripartizione risorse afferenti contributo previdenza complementare nell'ambito delle amministrazioni statali.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, verrà emanato un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale le risorse iscritte, per l'anno 2019, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, vengono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. Il contributo a carico del datore di lavoro viene versato al fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. E' soppresso il c. 2 dell'art. 74 della L. 388/2000 in merito ai trasferimenti delle risorse dello Stato a favore dell'ex Inpdap.

C.273-274 - Tassazione agevolata su redditi da pensione di fonte estera

Al capitolo I del testo unico del DPR 917/86 è aggiunto l'art. 24 ter. che prevede una tassazione con imposta sostitutiva del 7% per i pensionati residenti all'estero che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e con popolazione non superiore a 20mila abitanti. Possono optare, dunque, i cittadini italiani emigrati da almeno cinque anni oppure di altra nazionalità purché esistano accordi di cooperazione amministrativa con i Paesi di provenienza. L'opzione deve essere esercitata in dichiarazione dei redditi e potranno essere assoggettate le entrate di qualunque tipologia percepite da fonte estera o prodotte all'estero. La scelta resterà valida per cinque anni di imposta, fatta salva la possibilità di revoca anticipata. La tassazione agevolata farà venir meno le disposizioni ordinarie previste dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Le maggiori entrate derivanti da tali agevolazioni saranno destinate a finanziare attraverso un Fondo le università del Meridione in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.

C.277 - Proroga pensionamento agevolato settore editoriale

Le disposizioni in materia dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici per il settore dell'editoria di cui all'art 1 comma 154 della legge 205/2017 vengono prorogate al 2023 con lo stanziamento di 1 milione di euro. Agli stessi soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.

C.278 - Proroga congedo per i padri lavoratori

Vengono apportate le modifiche all'art 1 della legge 232/2016 comma 354 per cui è prorogato anche per l'anno 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, che sale a cinque giorni, da usufruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Anche per l'anno 2019 il padre può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

C.279 - Amianto. Ampliamento platea

Viene modificato l'art.1 comma 275 della legge 208/2015, che prevede il conseguimento del diritto a pensione con i benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto ai sensi della legge 257/92; detto riconoscimento viene esteso anche ai soggetti che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto Postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi della legge 29/1979 e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria.

C.283-284 - Ripristino Indennizzo per cessazione attività commerciale

Dal 1 gennaio 2019 viene ripristinato l'indennizzo per la cessazione definitiva delle attività commerciali di cui al Dlgs 207/1996. L'indennizzo viene concesso nella misura e nelle modalità previste dal Dlgs medesimo. Gli iscritti al fondo della gestione speciale Inps per gli esercenti di attività commerciali dovranno altresì versare un'aliquota aggiuntiva, nella misura dell'0,9%. Qualora dal monitoraggio degli oneri tra prestazioni e entrate contributive dovesse emergere, anche in via prospettica il mancato equilibrio, con apposito decreto sarà adeguata l'aliquota aggiuntiva. In assenza di tale decreto l'Inps non riconoscerà ulteriori indennizzi.

C.435- Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro

Si incrementa di 1 milione di euro annui, a partire dal 2019, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

C. 485 - Maternità: posticipazione congedo obbligatorio

Per le lavoratrici in gestazione è data facoltà di astenersi dal lavoro dopo l'evento del parto e di fruire dell'intero periodo di congedo obbligatorio per i successivi cinque mesi, a fronte della certificazione attestante che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

C. 533- Agevolazione disabili da lavoro INAIL

Si prevede che la retribuzione alle persone con disabilità da lavoro destinatarie di progetti di reinserimento dopo un periodo di inabilità temporanea venga rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60%.

C. 534-535 – Infortuni domestici

Modificata la legge 493/1999 all'art. 7, c.3 nella parte in cui viene esteso l'obbligo di iscrizione all'assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente, derivante dal lavoro svolto in via esclusiva in ambito domestico, alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Si riduce dal 27 al 16 per cento la percentuale per il riconoscimento dell'inabilità permanente nei casi di infortunio avvenuti in ambito domestico. Aumenta anche l'importo del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti che passa da euro 12,91 a 24 euro annui, esenti da oneri fiscali.

Per quanto riguarda poi il riconoscimento delle prestazioni, la norma in esame aumenta inoltre il premio della polizza in relazione alla percentuale di inabilità permanente riconosciuta tra il 6 % e il 15 %. In questo caso viene corrisposta un'indennità una tantum di importo pari a trecento euro rivalutabile.

E' altresì riconosciuto per gli infortuni in ambito domestico un assegno per assistenza personale continuativa (D.P.R. 1124/1965 art. 76).

Infine le risorse del Fondo sono annualmente destinate per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative di sensibilizzazione a livello nazionale finalizzate alla prevenzione.

Un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità ed i temi di attuazione.

C. da 1121 a 1126 – Revisione premi e contributi INAIL

Con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 per effetto delle minori entrate economico-finanziarie dell'INAIL sono ridotte, per ciascun degli anni 2019, 2020 e 2021, le tariffe dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Cordiali saluti

Patrizia Volponi
(Segretario Nazionale)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrizia Volponi', with a long horizontal flourish extending to the right.